

---

---

**Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.: l'onere probatorio della causalità grava sull'attore**

*Anche nella fattispecie di responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c., grava sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la condizione della "res" in custodia (quale causa agente) e l' "eventum damni" inteso quale conseguenza attesa della normale serie causale, ossia quale evento normalmente prevedibile -in base a regole statistiche od a leggi fisiche derivante dalla interrelazione della cosa in custodia con il soggetto che, appunto, viene in contatto con essa.*

**Corte d'Appello Bologna, sezione seconda, sentenza del 17.05.2019**

...omissis...

Acquisite le prove orali ed esperito in corso di giudizio l'Accertamento Tecnico Preventivo per la determinazione dei danni subiti dalla minore, con sentenza n.1528/2013 il Tribunale di Rimini, decideva la causa rigettando la domanda proposta dagli attori, condannandoli a rifondere al B. convenuto le spese processuali che liquidava in Euro 2.200,00 per compensi professionali ed Euro 30 per spese, oltre Iva e c.p.a. di legge. Condannava infine gli attori a rifondere alla terza chiamata, compagnia assicuratrice della responsabilita' civile del convenuto, le spese processuali quantificate in Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre Iva e C.p.a..

Con atto di citazione Rddddd in proprio e quali titolari della potestà genitoriale nei confronti della minore D.D., proponevano appello avverso la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.

- 1) "Errata valutazione delle risultanze dell'istruttoria orale e conseguente non corretta ricostruzione dei fatti. Violazione dell'art. 116 c.p.c." (pagg.7-12 atto di appello);
- 2) "Violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alle eccezioni non rilevabili d'ufficio (art.1227 comma 2 c.c.) e con conseguente reiezione della responsabilità ex art.2043 c.c." (pagg.12-14 atto di appello);
- 3) "Violazione dell'art.2043 c.c. in ordine alla colpa omissiva del danneggiante per aver violato la normativa speciale e per la non corretta interpretazione del danno occorso ("esiti dicromici cicatriziali da ferite da taglio agli arti")" (pagg.14-16 atto di appello);
- 4) "Violazione ed errata applicazione dell'art.2051 c.c." (pagg.16-22 atto di appello)

All'udienza del 15/7/2014 veniva accertata e dichiarata la contumacia di B.A..

Si costituiva in giudizio l'appellata A. s.p.a. che concludeva per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto e la conferma integrale della sentenza di primo grado.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/03/2018, previa concessione dei termini per la comparsa conclusionale e le eventuali memorie di replica.

Motivi della decisione

L'appello è infondato e va respinto.

I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, a partire dal primo e dal quarto motivo con il quale l'appellante censura la parte della sentenza di primo grado, rispettivamente nella parte in cui ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie in tema di accertamento delle condizioni in cui si è verificato l'evento dannoso ed ha escluso l'esistenza delle condizioni per l'applicazione al caso in esame dell'art.2051 c.c..

Nella motivazione della sentenza di primo grado, infatti il Tribunale ha stabilito che "L'evento è ascrivibile alla sua disattenzione" (della minore) "che, rispetto alla posizione del custode, integra il caso fortuito di cui all'art.2051 c.c.dddLa porta non era invisibile; semplicemente non fu vista - colpevolmente - dalla danneggiata nella concitazione del momento". E, ancora, il Tribunale afferma che "L'evento non può considerarsi conseguenza normale di una condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma solo del comportamento della danneggiata" (pag.4 sentenza appellata).

Invero, la porta non può essere ritenuta in sé cosa potenzialmente lesiva, come invece pretende parte appellante al fine di sostenere l'applicabilità al caso in esame della disposizione dell'art.2051 c.c. L'art.2051 cod. civ., non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In particolare, la Corte di Cassazione è concorde nel ritenere che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da produrre il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Cass. 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 09 dicembre 2009, n. 25772; Cass. 04 novembre 2003, n. 16527)". (Cass. Civ. Sez. III n.12744 del 21/6/2016.

Quanto al contenuto della prova imposta al danneggiato, essa verte, nel caso in esame, sul fatto che l'incidente occorso alla minore si sia effettivamente verificato nel luogo descritto e che appaia quale conseguenza normale delle condizioni di incidenza, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (in custodia) vale a dire la porta di ingresso a vetri dell'hotel. In sostanza, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, qual è, per l'appunto, la porta d'ingresso dell'Hotel ove si è verificato il sinistro, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto ambientale concretamente accertato. Pertanto, una cosa inerte come una porta a vetri, in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio interagendo con la realtà circostante in cui è posizionata. E, a tale proposito, non è emerso alcun alto rischio di pregiudizio nella fattispecie in esame, al termine del giudizio di prime cure. Al contrario, dalle dichiarazioni rese dai testi durante il giudizio di primo grado, risulta chiaramente che la minore è andata a sbattere contro la porta a vetri dell'Hotel, dal quale era precedentemente uscita senza alcuna difficoltà, mentre tentava di farvi rientro. Trattandosi di minore di 12 anni al momento dell'evento, non è neppure verosimile, come sostiene parte appellante, che sia andata a sbattere "da ferma", ma certamente lo ha fatto in movimento, vale a dire correndo, come dichiarato dal teste V., che ha assistito all'incidente, all'udienza del 20/7/2011, dal momento che una porta a vetri urtata da un soggetto di soli 12 anni da fermo non può (ragionevolmente) andare in frantumi. I testi escussi hanno confermato che la porta d'ingresso dell'Hotel Gioia al momento del sinistro era formata da due ante in vetro indipendenti, una, la destra (guardando la vetrata dall'esterno dell'albergo) mobile ed aperta (dichiarazioni testi V. e

D. e C.), l'altra, la sinistra, fissa, dove la minore ha sbattuto. Il teste V. ha dichiarato che l'anta in vetro urtata dalla minore aveva delle etichette "tra le quali un cartoncino giallo con scritto "suonare il campanello" ed i numeri di telefono", circostanza confermata dal teste D., mentre la teste C., all'udienza del 20/7/2011, ha affermato che gli adesivi e le etichette erano presenti sull'anta mobile aperta. In ogni caso, come ha correttamente sottolineato il Tribunale, essendoci un'anta della porta sempre aperta, gli avventori in entrata nell'albergo potevano agevolmente rinvenire da quale parte entrare nell'hotel. Persino la teste C. indotta dagli attori in primo grado, la cui dichiarazione è stata utilizzata dagli appellanti per evidenziare le asserite incongruenze con le dichiarazioni rese dai testi V. e D., è sul punto concorde nell'affermare che l'anta destra della porta fosse aperta al momento dell'incidente. Infatti, nel definire l'esistenza o meno di segni distintivi o etichette sull'anta sinistra fissa, quella contro la quale ha sbattuto la minore, la teste C. ha dichiarato che "Su questa parte fissa non vi erano segni indicatori né adesivi, che invece ricordo c'erano sulla parte che in quel momento era aperta".

Va pertanto, sul punto, confermata la sentenza di primo grado, laddove, in presenza di un varco ben visibile ed aperto, da utilizzare per l'ingresso, situazione pacificamente presente nel caso in esame, non ha ravvisato alcun comportamento colposo, anche di natura omissiva (per omessa attivazione delle cautele eccetto dagli appellanti, quali l'assenza di vetri anti-sfondamento), a carico della proprietà dell'Hotel Gioia, causalmente riconducibile all'evento dannoso occorso alla minore. Come correttamente evidenziato dal Tribunale nella sentenza appellata, la condizione del luogo in questione non era insidiosa (pag.3 sentenza appellata) (proprio) perché l'anta destra della porta era aperta e ben riconoscibile quale accesso agevole all'albergo.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità, riguardo alla pericolosità delle cose inerti, è concorde nel ritenere che "rispetto alla prova fornita dall'attrice di essere caduta da una scala avente determinate caratteristiche, il giudice di merito deve esaminare tutte tali caratteristiche, al fine di verificare se, utilizzata la scala secondo parametri di normalità, esse lasciano tuttavia permanere un margine di rischio di caduta superiore a quello che si corre nelle condizioni di normale utilizzazione di una scala", giacché solo quando "tale rischio sussista, di esso deve rispondere il custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi della cosa (così, testualmente, la citata Cass. Sez. 3, sent. n. 7125 del 2013, in motivazione)". (Cass. Civ. Sez. III ord. n.30919/2017).

Nel rispetto del citato modello relazionale di valutazione della "pericolosità delle cose inerti", in virtù del quale la cosa deve essere "considerata nel suo normale interagire con il contesto dato" occorre verificare se gli attori in prime cure abbiano o meno dimostrato il rapporto di causalità tra le caratteristiche e le condizioni della porta e l'urto verificatosi, valorizzando quanto emerso nel corso del giudizio di prime cure, vale a dire la circostanza che l'anta destra della porta era sempre aperta e, quindi, agevolmente riconoscibile come accesso all'albergo. In altre parole, non è emerso che la porta a vetri avesse creato un margine di rischio di un evento avverso quale quello accaduto alla minore superiore a quello esistente in caso di normale utilizzo della porta stessa, dal momento che, di norma, un soggetto di normale abilità come era la minore (di 12 anni) nel caso in esame, è perfettamente in grado di capire agevolmente che si accede all'hotel dalla parte in cui la porta è aperta, dalla quale era peraltro uscita dall'albergo prima del verificarsi del sinistro. Di qui l'inesistenza del nesso di causalità fra la cosa e l'evento avverso accaduto, il cui onere è rimesso al danneggiato che, nel caso in esame, non lo ha assolto.

Alla luce dell'assenza di prova certa ed inequivoca atta a dimostrare la pericolosità della porta e la sua conseguente incidenza causale con l'evento dannoso occorso all'appellante, vale a dire l'urto con rottura della porta a vetri, il cui onere è come detto rimesso alla parte danneggiata, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.2051 c.c.. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che "anche nella fattispecie di responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c., gravi sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la condizione della "res" in custodia (quale causa agente) e l' "eventum damni" inteso quale conseguenza attesa della normale serie causale, ossia quale evento normalmente prevedibile -in base a regole statistiche od a leggi fisiche derivante dalla interrelazione della cosa in custodia con il soggetto che, appunto, viene in contatto con essa. E del pari non è dubitabile che laddove "la situazione,

comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il fortuito", la condotta del danneggiato assurge a causa esclusiva dell'evento e "viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole od accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Corte Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2481 del 01/02/2018, in motivazione, paragr. 5.11, 5.12, 5.35 e 5.36)" (Cass. Civ. Sez. VI ord. n.7725/2019).

Ed in effetti, nel caso in esame, l'adozione da parte della danneggiata di un comportamento ordinariamente cauto, quale ad esempio, quello di prestare maggiore attenzione all'anta di destra della porta a vetri aperta e (pertanto) ben visibile al momento del sinistro, accedendo all'albergo da quella parte, consente di ritenere interrotto il nesso di causalità e ad escludere che la cosa custodita, vale a dire la porta, sia stata causa esclusiva dell'evento, avendo invece rappresentato mera occasione per il verificarsi dell'urto e dello sfondamento del vetro, con conseguente inapplicabilità dell'art.2051 c.c. In relazione all'accertata (e confermata in appello) insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art.2051 c.c., non hanno pregio e vanno disattese le eccezioni formulate dagli appellanti circa l'omessa prova dell'esistenza del caso fortuito da parte dei convenuti in primo grado, individuato nel fatto della danneggiata, dal momento che, come si è detto, non è stato accertato il nesso di causalità fra la cosa e l'evento, il cui onere è rimesso alla parte danneggiata, che non lo ha assolto. D'altra parte, esclusa la responsabilità della proprietà dell'albergo, ed essendo la situazione del luogo in cui si è verificato l'evento accertata nel modo sopra descritto, così come affermato dai testi escussi, ne consegue, come correttamente dedotto dal Tribunale, che l'urto della porta è stato determinato dalla condotta della minore, che, a differenza di quanto avvenuto poco prima, in uscita dall'hotel, non si è avveduta dell'anta aperta, ed ha sbattuto contro quella fissa e chiusa.

Risultano pertanto assorbiti dal rigetto del primo e del quarto motivo di appello anche il secondo ed il terzo motivo, incentrati entrambi, sia pure per motivi diversi, sull'esistenza di una responsabilità ex art.2043 c.c. a carico delle parti appellate, che non può essere rilevata in assenza di nesso di causalità e di colpa a carico della proprietà dell'hotel, così come confermata anche al termine del presente grado di giudizio.

Le spese del grado seguono la soccombenza, calcolate in ragione del valore della lite, sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, vengono liquidate in favore della sola parte costituita nel presente giudizio di appello, A. s.p.a., per l'importo di Euro.6.615,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da R.D. e R.G. nei confronti di B.A. in proprio e come titolare della ditta omonima, e di A. s.p.a. in persona del procuratore dott. G.B., avverso la sentenza n.1528/2013, emessa dal Tribunale di Rimini:

1) Rigetta l'appello.

2) Condanna Rddddd pagamento delle spese legali in favore di A. s.p.a., per l'importo di Euro.6,615,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna del 9 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2019.

